

Andrea Puglia

Gli statuti di Volterra della prima metà del Duecento: analisi preliminari per un'edizione

[In corso di stampa in "Laboratorio Universitario Volterrano. Quaderno", X (2006-2007) © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. Le fonti normative volterrane: conservazione e storiografia

Qualsiasi studioso di storia toscana, abituato a frequentare i ricchissimi archivi delle città maggiori, come Pisa, Lucca e Firenze, rimarrebbe sbalordito dalla quantità e qualità della documentazione medievale presente in una città definita minore, o intermedia, come Volterra. Alla mole documentaria, però, proprio a causa dell'emarginazione della città dalle più importanti dinamiche politiche medievali, non è corrisposto un'adeguata analisi e uno sforzo di edizione delle fonti, cosicché le numerosissime pergamene, registri di consigli, bandi, sentenze, estimi e statuti giacciono ancora per la maggior parte inediti.

In questa sede si è scelto di esporre in maniera sintetica i risultati della prima fase della ricerca sulla serie di statuti cittadini relativi al Duecento intrapresa nell'ambito del Laboratorio Universitario Volterrano. La serie statutaria volterrana, la più imponente e continuativa di tutta la Toscana, e probabilmente di tutta l'Italia centro settentrionale, è composta da 10 codici e quattro fascicoli di quaderni sciolti, relativi agli anni 1221 (con norme risalenti fino al 1199)-1276. Questi codici fanno parte di un più ampio fondo di *Statuti e Riforme di Volterra, dei Comuni aggregati, delle Arti e delle Fraternalità*, conservato, insieme a una rilevante parte della documentazione testé menzionata, nell'Archivio Municipale presso la Biblioteca Guarnacci. Per consultare tale materiale, si dispone di un inventario di buona qualità, redatto tra 1823 e 1824 dall'archivista Antonio Zinali, in cui però non mancano vistosi fraintendimenti ed errori di classificazione¹.

In questa sede interessa comprendere come l'archivista operò con i codici degli statuti. Egli, al fine di costituire il già menzionato fondo, ne individuò ben 96, corrispondenti a 83 redazioni annuali a partire dal 1223 (con norme datate al 1199) fino al 1776 (alcune sono in due volumi) relativi sia agli ordinamenti cittadini, sia alla legislazione di comunità minori e di associazioni di mestiere. A questo materiale si deve aggiungere un'altra cartella, contenente una raccolta di fascicoli di «frammenti di riforme e statuti, il numero dei quali non vien portato fuori, perché in seguito può trarsi il volume»². Dopo aver costituito il fondo, la cui precedente ordinazione ci è quasi completamente sconosciuta, Zinali gli attribuì la lettera «G nera», cui aggiunse il numero costituente la sequenza, che in un primo momento forse voleva essere cronologica, come si evince dall'effettiva progressione dei codici più moderni, ma che dovette creare qualche problema con i codici più antichi, la cui numerazione progressiva non corrisponde a quella cronologica. Inoltre, alcuni pezzi furono trovati in un secondo momento, in quanto recano una reduplicazione di numeri precedenti (è il caso del G4 bis). Tenendo presente tale classificazione, valida ancora oggi, i codici che interessano il periodo duecentesco sono (in ordine cronologico) G3, G1, G4, frammento bifoglio contenuto in G4, G2, G4 bis, frammento «1231» contenuto in G78, G8, G7, G9, G10, frammento «1276» in G78. Volutamente non si è posta la data accanto ad ogni segnatura, in quanto essa andrà di volta in volta discussa, come andrà distinta la data di redazione del codice da quella di entrata in vigore e di apposizione delle *additiones* ed *emendationes*. In generale, per una ragione di carattere strutturale e testuale, si distingueranno due gruppi: il primo della prima metà del secolo XIII (dal G3 fino al primo frammento di G78), e il secondo della seconda metà del secolo (dal G8 al secondo frammento del G78)³.

Gran parte dei codici statuari sono inediti, ad eccezione dei primi due e di una parte del G9 relativa agli «ordinamenti del popolo», e ad essi (esclusi i frammenti del G78, totalmente

¹ Archivio Municipale di Volterra (d'ora in poi AMV), A nera 294, pp. 73-74 (16 giugno 1823); *ibidem*, pp. 90-92 (12 agosto 1823,); AMV, A nera 295, pp. 56-57 (10 marzo 1824); AMV, *Inventario dell'Archivio storico*.

² *Ibidem*, n. 55.

³ Uno studio più esteso e complessivo di tutti i codici statuari duecenteschi di Volterra è in corso di stesura con il titolo *La fabbrica delle leggi. La produzione normativa a Volterra nel Duecento*. Inoltre, sono in corso di preparazione le edizioni dei codici G4 (da parte del dottor Ignazio del Punta) e G2 (da parte dello scrivente).

sconosciuti fino ad ora) è stata dedicata una rapida, ma attenta, analisi codicologica e paleografica da Cesare Paoli nel 1886, alcune considerazioni da parte di Volpe e di altri studiosi di storia istituzionale nel corso del Novecento, una breve disamina di Tito Cangini nel 1947 e alcune importanti riflessioni da parte di Andrea Zorzi nel 1992. Inoltre, da ultimo è ritornato sull'argomento in relazione ai primi due codici statutari Enrico Faini, nell'ambito di un più ampio studio sulla più antica attività normativa toscana⁴.

2. Lo studio e l'edizione dello statuto: presupposti metodologici

L'analisi, qui presentata, dei codici statutari duecenteschi di Volterra si basa su una metodologia, che considera da un lato le redazioni dello statuto come collegate tra loro, e dall'altro ogni codice come una tradizione a sé⁵. Gran parte della storiografia del Novecento, infatti, ha considerato lo statuto cittadino medievale come espressione dell'immagine della società cittadina, e quindi come strumento per comprendere le modalità con cui la città si regolava e regolava i suoi rapporti interni in modo stabile: una norma rigida quindi in grado di porre ordine in città e tra i suoi abitanti. La considerazione, invece, di una serie di statuti come quella volterrana, così lunga e variabile, impone di condurre lo studio della volontà normativa cittadina attraverso una visione dinamica, come «esito momentaneo e non definitivo del processo di mutamento sociale»⁶. La pluralità delle redazioni e le loro reciproche relazioni diventano allora il punto focale di una nuova metodologia di indagine, che conduca ad una analisi dinamica dei singoli strati statutari, basata sul presupposto che «la connessione tra gli statuti annuali è costante». Al momento della fase di edizione dei testi

⁴ Edizioni: *Statuti della città di Volterra, I, (1210-1224)* a cura di E. Fiumi, Firenze 1951. E. Solaini, *Lo statuto del popolo del comune di Volterra*, in «Archivio Storico Italiano», serie V, L (1912), pp. 8 e sgg. Studi: C. Paoli, *Sopra gli statuti di Volterra del secolo XIII*, in «Archivio Storico Italiano», s. IV, t. XVIII (1886), pp. 444-458. G. Volpe, *Vescovi e comune a Volterra*, in *Toscana Medievale. Massa marittima, Volterra, Sarzana*, Firenze 1964 (1° ed. 1923). E. Cristiani, *Vescovo e comune a Volterra nella prima legislazione statutaria*, in *Atti del convegno Dagli albori del comune medievale* cit., pp. 75-82. A. Puglia e A. Furiesi, *Gli statuti di Montevoltraio conservati nell'Archivio Municipale di Volterra: breve descrizione e prospettive di ricerca*, in «Quaderno del Laboratorio volterrano», 2003, pp. 17-25. A. Puglia, *Introduzione a Medioevo a Volterra*. A cura di A. Furiesi, Pisa 2003, pp. 11-22. A. Zorzi, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani dei secoli XIII-XV*, in «Rassegna Volterrana. Rivista d'arte e di cultura», LXXV (1998), pp. 33-43 (distribuito anche in www.retimedievali.it, da cui si cita), cui si deve fare riferimento anche per la discussione di gran parte dei contributi storiografici; E. Faini, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)*, in corso di pubblicazione (ringrazio l'autore per avermi dato la possibilità di leggere il dattiloscritto).

⁵ Riferimenti bibliografici fondamentali, oltre ai titoli alle note precedenti: *Statuti e ricerca storica*, Atti del convegno, Ferentino 11-13 marzo 1988, Ferentino 1991 (Soprattutto il saggio di Balestracci, *Gli statuti toscani: edizioni e studi*, pp. 269-282); M. Ascheri, *La pubblicazione degli statuti: un'ipotesi di intervento*, in «Nuova Rivista Storica», 69 (1985), pp. 95-106. *Gli statuti cittadini. Criteri di edizione, elaborazione informatica*, Atti delle giornate di studio, Ferentino 20-21 maggio 1989, Roma 1991; *Bibliografia delle edizioni degli statuti toscani. Secoli XII-metà XVI*, a cura di L. Ravaggi e L. Tanzini, con una presentazione di A. Zorzi, Firenze 2001 (Documenti di storia italiana, s. II, vol. IX); H. Keller, *Gli statuti dell'Italia settentrionale come testimonianza e fonte per il processo di affermazione della scrittura nei secoli XII e XIII*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di G. Albin, Torino 1998, pp. 61-94. Traduzione parziale dell'originale tedesco *Oberitalienische Statuten als Zeugen und das Quellen für den Verschriftlichungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in «Fruhmittelalterliche Studien», 22 (1988), pp. 286-314 (Alla nota 1 si rimanda per la ricostruzione del progetto di ricerca edl'Università di Muenster, datato 1986 sezione A «Sonderforschungsbereich 231», che significa Unità Specifica di Ricerca, intitolata «Trager, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit in Mittelalter» («Veicoli, luoghi e forme della scrittura pragmatica nel medioevo») da seguire anche sui volumi annuali del «Fruhmittelalterliche Studien», specie il n. 22 (1988), alle pp. 388-409); S. Caprioli, *Un città nello specchio delle sue norme. Perugia Milleduecentosettantanove*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445; Idem, *Lo statuto di Perugia del 1279*, Perugia 1996, vol. I, *premessa; Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. Rossetti, Napoli 2001 (Europa Mediterranea. Quaderni, 16); E. Faini, *Le tradizioni normative delle città toscane. Le origini (secolo XII-metà XIII)*, in corso di pubblicazione (ringrazio l'autore per avermi dato la possibilità di leggere il dattiloscritto). Ho, inoltre, tenuto in grande considerazione gli esempi metodologici di Antonella Ghignoli, curatrice dell'edizione de *I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma 1998 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 11) e di Paola Vignoli, curatrice edl'edizione de *I costituiti della Legge e dell'Uso di Pisa (sec. XII). Edizione critica integrale del testo tradito dal «codice Yale» (ms. Beinecke Library 415)*, Roma 2003 (Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell'Italia Medievale, Antiquitates 23).

⁶ Zorzi, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani*, cit., p. 4.

statutari, quindi, proprio perché lo statuto altro non è se non «il programma annuale della città», l'unica via per un corretto lavoro, non può che essere quella dell'edizione stratigrafica⁷.

Detto questo, però, bisogna considerare il fatto che ogni statuto, proprio in quanto programma annuale che la comunità assegna a se stessa, di natura normativa e a «tradizione e circolazione regolata», tende a identificarsi con la sua tradizione⁸. Infatti, la redazione statutaria, che inizia in un pubblico parlamento espressione della *civitas*, conduce alla redazione scritta e alla divulgazione comunitaria (tramite lettura), risente necessariamente delle contingenze peculiari del tempo in cui sorge, delle dinamiche politiche da cui è condizionata, e dalla situazione sociale che tende a regolare. L'analisi dello statuto, pertanto, deve considerare due situazioni fondamentali: il particolare momento storico in cui nasce la norma, e le relazioni tra le diverse redazioni, in rapporto all'evoluzione politica, culturale e sociale della città. Pertanto, se si considera l'attività normativa dal punto di vista dinamico, si comprende come gli statuti non siano lo specchio fedele delle relazioni che vogliono regolamentare, ma siano il prodotto di uno sforzo di regolazione e negoziazione, che evidenzia il «mutamento incessante, 'originario', delle relazioni» nella società duecentesca, specie nel passaggio dalla fase consolare a quella podestarile, e poi dalla metà del secolo, popolare⁹.

In sintesi, la più recente storiografica ha concluso che la storia degli statuti è formata da due storie distinte: quella dei testi e quella dei codici¹⁰. Solo avendo davanti agli occhi entrambe le storie e facendole costantemente intersecare, una serie di oggetti materiali, i codici, riusciranno a fornire informazioni rilevanti sulle pratiche e sulla società che li ha prodotti.

3. Le origini dello statuto: G3 e G1

Per ciò che concerne gli statuti più antichi di Volterra, già Enrico Fiumi aveva utilizzato una metodologia per certi versi simile a quella degli studiosi più recenti, studiando in modo comparativo G1 e G3 e facendone l'edizione. Il codice G3, «il più antico documento supersite del diritto locale», secondo lo studioso volterrano era l'esito di una redazione graduale «mano a mano che leggi si formavano», che riuniva dieci differenti «blocchi» legislativi, i cui estremi cronologici erano compresi tra gli anni 1200-1221. Gran parte dell'ordinamento di G3 si ritrova in G1, disposto per materia e diviso in *libri*¹¹.

L'analisi dello studioso volterrano riprendeva in parte le considerazioni di studiosi precedenti e in particolare di Cesare Paoli, secondo cui per datare i codici occorreva studiarne approfonditamente il testo, vederne le datazioni interne, sia nel testo principale che nelle aggiunte laterali, e in base ad esse stabilire la datazione finale. Anche lo Zinali si preoccupò di procedere in questa maniera, giungendo, così, a datare il G1 1219-1223, facendo quindi seguire il G3 al 1223. Paoli invece ritenne di datare il G3 tra 1219 e il 1223, e il G1 al 1223, stabilendo quindi la relazione tra i due codici, ma, nello stesso tempo notando vistose anomalie. Il Paoli, quindi, riteneva fondamentale per un'analisi corretta due elementi: le datazioni interne e la qualità del codice, definibile attraverso il grado di ordine interno. Sebbene queste categorie interpretative da sole non siano sufficienti per uno studio completo dei codici e dei testi, e vadano quindi definite con più precisione e integrate con altre, il paleologo fiorentino aveva dettato delle linee di ricerca fondamentali.

Infatti, Enrico Fiumi, come ho già detto, con un'analisi particolarissima, approfondita e appassionante, si rese conto che G1 doveva seguire G3, di cui costituiva l'evoluzione e la razionalizzazione. In G3, inoltre, egli individuò sei mani (in realtà sono di più) che copiarono 194 rubriche tra il 1210 e il 1221, e una settima mano che emendò e aggiunse alcune parti (ma le aggiunte in realtà sono almeno di quattro mani diverse). Nel G1, invece, lo studioso volterrano rilevò un metodo redazionale più accurato, la divisione per materia, e soprattutto la sua scrittura «di getto», da parte di una sola mano, senza *emendationes* e *additiones* laterali. Oltre a ciò, Fiumi

⁷ Caprioli, *Lo statuto di Perugia del 1279*, cit., pp. XVI, XXII, XXVI. Si veda anche E. Menestò, *Problemi di edizione degli statuti comunali*, in *Gli statuti comunali umbri*, a cura di E. Menestò, Spoleto 1997, pp. 369-381, che parla di «ecdotica speciale» per gli statuti, che ha come oggetto un «testo aperto e dinamico» (p. 374).

⁸ *Ibidem*, pp. XIV-XV.

⁹ Zorzi, *Le edizioni e lo studio degli statuti volterrani*, cit., p. 5.

¹⁰ Cfr Faini, *Le tradizioni normative*, cit., p. 1.

¹¹ *Statuti di Volterra*, cit., p. VIII e le tabelle alle pp. XXVI-XXXIII.

osservò che il codice G1 conteneva rubriche datate tra 1199 e 1207 non presenti in G3, constatazione che lo condusse ad affermare con sicurezza che G1 (datato al 1224) seguiva G3 (datato tra 1219 e 1222) e ne era l'evoluzione razionalizzata, non derivando, però, da esso direttamente, ma attraverso un antigrafo perduto, che ovviamente avrebbe dovuto essere stato compilato nel 1223. Studiando tutta la serie degli statuti, si vedrà che questa ingegnosa spiegazione, però, non risolve tutti i problemi posti da i due codici.

Non si può, infatti, non mettere in risalto la diversità materiale dei due codici. Il G3 presenta una colonna centrale di scrittura simile al G1, ma il supporto grafico, l'impaginazione, la costituzione dei fascicoli e, cosa più importante di tutte, le tracce d'uso e le frequentissime *emendationes* e *additiones* mostrano, oltre che una differenza di datazione, anche una diversa funzione. Alle differenti destinazioni funzionali dei codici devono essere imputate anche altre due caratteristiche osservabili nella documentazione volterrana: la divisione in libri, la quale probabilmente in uno stesso anno era prevista per un solo codice, e la presenza di un maggior numero di rubriche in un codice rispetto al suo omologo dello stesso anno. Tale pratica fu sancita per legge nella seconda metà del secolo, allorché una norma statutaria stabilì di redigere due copie "ufficiali", una di rappresentanza, l'altra a disposizione del podestà e dei suoi ufficiali¹².

Un'altra constatazione mostra la profonda differenza, non solo testuale, tra i due codici: G3 costituì, probabilmente, uno dei primi tentativi di dare vita ad una nuova forma di trasmissione del diritto cittadino. Infatti, escludendo la possibilità che le rubriche di G3 siano state scritte in un lungo arco di anni, l'intervento di diversi copisti, con ogni probabilità, si deve al fatto che il compito di riunire in un codice unico la legislazione precedente che si presentava in forma di fascicolo, o era costituita da pergamene sciolte, doveva in origine essere molto complesso: per questo le magistrature cittadine ricorsero a diversi professionisti della legge e della scrittura.

Non è nota l'origine a Volterra della pratica di fissare per iscritto la legislazione, ma la menzione, in un patto tra la città e alcuni signori del territorio del 27 ottobre 1193, della necessità di inserire nel *constitutum* cittadino il patto stesso¹³ porta a due considerazioni: la pratica normativa fu parzialmente formalizzata negli anni Novanta, nella prima epoca podestarile (al 1193 risale anche la prima menzione di un podestà di Volterra) e, in secondo luogo fu connessa con l'azione cittadina di conquista del contado attraverso patti giurati con i signori locali. Tra le rubriche di G3, infatti, ve ne sono alcune inerenti ai principali patti stipulati dalla città, che rimasero negli statuti fin nella seconda metà del Duecento¹⁴. Lo statuto era così anche una sorta di *Liber iurium*, la cui prima menzione a Volterra, come pratica di scrittura separata dalla legislazione, compare solo nella seconda metà del secolo XIII¹⁵.

Queste considerazioni, sommate all'analisi delle più antiche rubriche di G3, fanno ritenere che i primi statuti, quindi, fossero testi in fascicoli sparsi o fogli unici, riguardanti le principali decisioni del *parlamentum* cittadino sull'istituto del matrimonio e della donazione nuziale, sulla gestione comune delle risorse del territorio (in special modo la *doana salis*), sui giuramenti del *populum*,

¹² Cfr. nota 34.

¹³ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Diplomatico Volterra*, 1193 ottobre 27, edito in *Collectio chartarum pacis privatae medii aevi ad regionem Tusciae pertinentium*, a cura di G. Masi, Milano 1943, pp. 31-34, in part. 33.

¹⁴ *Statuti della città di Volterra*, cit. pp. 31-32, 61-62, 65-66 ; AMV, G4, cc. 30v-31v; G2, cc. 43v-44r ; G4bis, cc. 51r-54v.

¹⁵ AMV, G7, cc. 30v-31r (a. 1254): «*De libro memoriali Vulterre comunis: Potestas teneatur intra sex menses in introitu sui regiminis facere fieri unum librum de cartis pecorinis pro memoriali vulterrani comunis in quo scribantur omnes et singulas possessiones comunis Vulterre et quas comune Vulterre emit vel acquisivit et t(er)rafin(es) earum possessionum et nomina notariorum qui cartas eorum fecerunt et annos et indictionem sub quibus ipse carte facte fuerunt. Item in dicto scribantur omnes possessiones quas cives vulterrani emererunt vel emerent pro eorum cincinnantia et t(er)rafin(es) erarum possessionum et nomina notariorum qui cartas ipsorum emptionum fecerunt cun annis domini et indictione currentibus, qui liber disponatur apud quemdam bonum hominem et legalem electum a consilio, sigillatum sigillo comunis*». Non ci è giunto alcun *liber iurium* volterrano duecentesco, ma solo un volume la cui parte centrale (cc. 1-119), contenente vari atti del Duecento, fu compilata nel 1302: AMV, S1 nero, su cui si veda le rapide annotazioni di I. Del Punta-A. Bottoni, *La documentazione riguardante Montevoltraio nel Liber iurium del comune di Volterra (sec. XIII)*, in «Laboratorio Universitario Volterrano, Quaderno VI», (2001-2002), pp. 125-130, in part. p. 125 e n. 1 a p. 130. Sui *libri iurium* in generale cfr. P. Cammarosano, *I Libri iurium e la memoria storica delle città comunali*, in *Le scritture del comune*, cit., pp. 95-108.

del podestà e dei consoli, e sui patti con i signori e le comunità locali¹⁶. Dalla podesteria di Ildebrandino (1217), il cui giuramento è riportato per intero nel G3, la pratica normativa subì, probabilmente, dei cambiamenti radicali, fino agli anni 1220-1221, quando la situazione interna di Volterra precipitò in una grave crisi per i contrasti tra comune e vescovo, e a causa delle lacerazioni della società cittadina¹⁷. La crisi accrebbe l'esigenza di una strutturazione della legislazione.

Gli interventi di diverse mani in G3 devono essere imputati alla novità e alla sperimentazione della redazione di nuovi codici statutari, su cui ebbero un'evidente influenza gli apporti dei podestà pisani, lucchesi e fiorentini, nelle cui rispettive città la legislazione aveva raggiunto un'eccellente qualità. Il codice G3, infatti, sebbene si presenti come la riunione di diversi strati legislativi corrispondenti a diverse cronologie, fu pensato e redatto in un breve tempo, come confermano l'analisi della fascicolazione, l'omogeneità dell'impaginazione, e l'assetto grafico. Coloro che scrissero le *emendationes* laterali, infatti, copiarono anche parti centrali, fatto che dimostra la pluralità di funzioni e di compiti assunti dai primi redattori. Il codice G3, insomma, è la prova della volontà della *civitas*, in un momento particolarmente critico della sua storia, di strutturare e stabilizzare le pratiche legislative interne, già in corso di elaborazione dalla seconda metà del secolo precedente, ma anche la testimonianza della dinamicità dei primi testi statutari unitari, frutto, probabilmente, di spinte divergenti e di diverse esigenze all'interno della città.

4. Il consolidamento della procedura: G4 e G2

I successivi due codici del fondo *Statuti* sono totalmente inediti. Il codice G4, composto da 68 carte rilegate in 7 fascicoli, contiene la legislazione valida per il 1228, fu emendato da almeno due mani differenti per il 1229 e ripreso con aggiunte testuali laterali negli anni 1230-1231¹⁸; G2, composto da 62 carte rilegate in 8 fascicoli, ebbe validità nel 1231, anno in cui fu emendato da almeno tre mani differenti per l'elaborazione del testo del 1232¹⁹: tra i codici, a livello cronologico, vi è pertanto la stessa relazione di G3 e G1. Nel codice G4, inoltre, è contenuto un bifoglio sciolto, scritto da un copista non altrove attestato, che non appartiene a nessuno dei codici noti. In esso si possono leggere 8 *capitula*, due dei quali mutili, il cui testo è sicuramente posteriore a G4, come si deduce dal fatto che di quest'ultimo è accolta un'*addictio* laterale; i *capitula* del frammento, invece, non variano in alcun luogo il testo di G2, che è rispecchiato alla lettera, sebbene non riproposto nella medesima sequenza. Nelle quattro carte in nostro possesso non vi sono scritture laterali, né note di alcun genere, fatto che, sommato alla buona qualità e lavorazione della pergamena (ora però molto rovinata dall'umidità, perché esposta senza coperta), fa pensare all'appartenenza del bifoglio a un codice con funzione rappresentativa o non destinato alla pratica quotidiana, come poteva essere stato G1.

Sia G4 che G2, invece, per impostazione grafica, utilizzo e materiali si avvicinano a G3, da cui però di discostano per una maggiore regolarità della fascicolazione, oltre che per un maggior numero di rubriche.

G4 è stato scritto da almeno cinque copisti differenti, anche se non in egual misura²⁰, mentre G2 è scritto nella parte centrale da un'unica mano; entrambi sono ampiamente emendati, lateralmente e nei margini superiore e inferiore, non presentano divisioni della materia in *libri*, hanno rubriche in inchiostro rosso e iniziali ingrandite ma senza particolari ornamenti, se si esclude la grande ed elaborata "Q" iniziale del prologo, presente in tutti i codici statutari. Bisogna, inoltre, notare che G2, come G3, presenta all'inizio di quasi ogni rubrica, accanto all'iniziale in rosso, una piccola

¹⁶ Cfr. *Statuti di Volterra*, cit., pp. 1-39.

¹⁷ Puglia, *Introduzione*, cit., p. 12.

¹⁸ In AMV, G4 cfr. soprattutto *emendatio* alla c. 6v (1229) e aggiunta, incorniciata con inchiostro rosso a c. 13v (1231).

¹⁹ AMV, G2, c. 8v (*de creditore foretaneorum*), 10r, 12r, 13v (*de illo qui decesserit ab intestato*), 16r, 16v, 17r, 27v (*de pace facta post offensa*), 29v (*de tutore et curatore*), 30r, 40v (*de mendo equorum per pace detemptorum facendo*), datate al 1231 e c. 13v, *emendatio* laterale datata 1232.

²⁰ Copista a: cc. 1r-v, fino a metà; copista b: cc. 1v-53r, fino a metà e cc. 57r-62r, escluse le ultime quattro righe; copista c: cc. 53r (da metà) fino a 54r; copista d, in cui va riconosciuto verosimilmente il notaio Bartolomeo del fu Moronte, che appone anche gran parte delle *emendationes*: ultime due righe di 54r-55v, fino a metà, ultime quattro righe di 62r fino a 63v e un la parte finale di un contratto a c. 65r; copista e: cc. 55v-56v. A c. 67r sono inoltre stati scritti alcuni brani dei vangeli da parte di un altro copista (mano f).

lettera “a” in inchiostro marrone chiaro, molto diluito, che servì probabilmente per selezionare le rubriche che dovevano essere accolte in un altro codice (dello stesso anno, o degli anni successivi), come sembra confermare il fatto che accanto alle rubriche cassate essa non si trovi. Questa piccola lettera, con tutta probabilità abbreviazione della parola *addatur*, mostra chiaramente la connessione tra i codici statutari e le tecniche di selezione del materiale di ogni redazione. Una pratica simile fu utilizzata per selezionare il materiale di G3 in vista di un successivo ordinamento per materia. Infatti, accanto ad ogni rubrica furono poste diverse lettere (da “a” a “k”), che corrispondevano alle diverse materie dei *capitula*, e servivano quindi per costituire i codici divisi in *libri* (come G1).

La presenza delle letterine laterali dimostra ancor più chiaramente che la divisione per materia non era uno stadio superiore dell’organizzazione dello statuto, ma era destinata ad un particolare uso di esso, esente dalle aggiunte e dalle *emendationes*.

Il confronto dei testi di G3, G1, G4 e G2 testimonia, come in parte ho già affermato, un notevole progresso della legislazione, su cui però occorre fare una breve considerazione. La progressione tra i primi tre codici, dalle 194 rubriche di G3, alle 237 di G1 e 297 di G4, avviene sia a livello quantitativo, sia dal punto di vista della complessità e approfondimento legislativo. Molte rubriche presenti in G4 sono datate tra gli anni 1224 (redazione di G1) e 1228 e testimoniano un grande fervore della produzione normativa prima della redazione di G4. Tra G4 e G2, invece, quantitativamente non vi sono grandi differenze (da 297 a 303), ma si può osservare un notevole avanzamento della legislazione, nel senso di una maggior complessità del testo e della sostituzione di alcuni *capitula*, tra i quali costituiscono una novità, a puro titolo di esempio, l’aggiunta in G2 della rubrica *de hereticis*²¹, che testimonia la ricezione della legislazione pontificia sugli eretici tra 1229 e 1231; l’aggiunta, nel prologo, del riferimento ai patroni Santi Giusto e Clemente²²; l’aggiornamento in materia di usura²³; e la menzione dell’inizio della costruzione del convento di S. Francesco, della ristrutturazione delle mura cittadine, e di altri importanti interventi urbanistici²⁴.

5. La complessità dello statuto: G4 bis

Il codice segnato G4bis pone diversi problemi interpretativi e di datazione. Esso è composto, infatti, da 18 fascicoli di diversa consistenza, per un totale di 134 carte. Un esame preliminare ha messo in evidenza la sua complessità interna, poiché con tutta probabilità non si tratta di un unico statuto ma della riunione di almeno tre parti di altrettanti statuti.

Il primo blocco, che accoglie gran parte della legislazione e delle *additiones* di G4, è costituito dalle carte 1-90r, scritte dalla stessa mano con *incipit* e titoli delle rubriche in rosso, lettere iniziali dei *capitula* più grandi e anch’esse in rosso, non particolarmente elaborate, se si eccettua la “q” della prima rubrica; la prima cesura è a c. 90r il cui segno distintivo è il cambio evidente di mano e di impostazione grafica: la mano che scrisse il testo fin dall’inizio termina nella diciannovesima linea di scrittura, lasciando bianche le successive 6, la cui ultima fu occupata dal titolo del capitolo *De turre comunis non destruenda*, scritto da altra mano che prosegue nelle carte seguenti, fino a c. 92r, con un andamento meno posato, con evidenti atteggiamenti notarili, con titoli delle rubriche scritti con lo stesso inchiostro del testo dei *capitula*, anche se con modulo più grande; un’ulteriore cesura è rintracciabile all’altezza delle ventiduesima linea di scrittura di c. 92 r ed è segnalata da un ulteriore cambio di mano e di inchiostro. Quest’ultima mano scrive fino a c. 97r, con caratteristiche simili alla precedente: titoli delle rubriche dello stesso inchiostro e andamento meno posato e più spiccatamente notarile. Dopo tre carte vuote (c. 97r e 98), la successiva cesura è segnalata a c. 99r da una nuova introduzione con l’invocazione alla Vergine e ai Santi, e la frase «hec sunt constitutiones Vulterre civitatis» (come a c. 1r). Questa unità testuale è scritta dalla stessa mano e con le stesse caratteristiche grafiche e di impostazione della pagina di cc. 1-90r. Ma le vicende

²¹ AMV, G2, c. 1r (rub. 1). Cfr. A. Piazza, «Affinché... costituzioni di tal genere siano ovunque osservate». *Gli statuti di Gregorio IX contro gli eretici d’Italia*, in *Studi in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola nazionale di studi medioevali*, Roma 2001 (ISIME, NSS, 54), pp. 425-458.

²² AMV, G2, c. 1r.

²³ *Ibidem*, c. 7 (datata 1230).

²⁴ *Ibidem*, c. 54v.

redazionali del codice non finiscono qui. Infatti, a c. 133r il copista interrompe il suo lavoro, che è invece continuato dal copista autore delle cc. 92r-97r con i *capitula: ut constitutiones Vulterre valeant illis de Castronovo, Ut pacamentum non fiat sine istrumento*, e infine (c. 133v-134r) il *Sacramentum notarii camerarii*.

La prima parte (c. 1r-90r) costituisce un'unità testuale coerente che deve essere datata, a mio parere, al 1240, con emendazioni per il 1241 e 1242²⁵. La seconda unità testuale è composta dal punto di vista strutturale dalle rubriche copiate da due diversi copisti alle carte 90v-97r riutilizzando, in parte, le ultime due carte lasciate libere nello statuto precedente, ed è databile al 1241²⁶; nella terza non vi sono elementi per una datazione, la quale deve probabilmente essere collocata anch'essa nel 1241.

Cesare Paoli riteneva tutto il codice un unico statuto, per due ragioni fondamentali: non vi sono capitoli che si ripetono, e tutti i fogli sono numerati dall'inizio alla fine con dei numeri romani in serie, che lo studioso fiorentino riteneva coevi alla redazione originale²⁷. Le argomentazioni del Paoli, però, non sono del tutto sufficienti a chiarire la natura e la formazione del codice. In attesa di un esame più approfondito ed esteso sul codice, in fase di preparazione, basti notare che la prima e la seconda parte sono appartenute sicuramente a due statuti differenti, databili come già detto al 1240 il primo e al 1241 il secondo. La prima e la terza parte, pur essendo scritte con tutta probabilità dalla stessa mano sono anch'esse di due statuti diversi: lo provano innanzitutto i due differenti *incipit*. Non è del tutto vero neppure (lo notava però anche il Paoli) che le rubriche non si ripetano: infatti, due rubriche della prima parte si ritrovano nella seconda²⁸. Inoltre, non è possibile datare con sicurezza i numeri romani che si presentano in un'unica serie dall'inizio alla fine.

G4bis è un codice sicuramente composito, che riunisce parti destinate a diverse funzioni e differenti strati testuali. Probabilmente, la prima unità testuale del 1240, che si concludeva con il *Sacramentum populi*, era un statuto a se stante, come lo era la terza unità testuale del 1241: proprio in quest'ultimo anno i due statuti furono riuniti insieme tramite l'integrazione corrispondente alla seconda unità testuale e numerate in sequenza con i numeri romani, perché utili a qualche notaio o a qualche podestà che intendeva avere uno strumento di lavoro relativo ai diversi aspetti della legislazione volterrana. Il G4bis fu, quindi, una sorta di codice di studio, o avente una funzione molto particolare destinata alla pratica quotidiana, come testimoniano le stesse coperte in legno su cui sono scritte numerose prove di abbreviazioni e disegni di *signa* notarili.

6. Lo statuto frammentato: G78

Il fascicolo G78 della serie statuti contiene diverse parti sciolte appartenenti a codici statutari di varie epoche. La maggior parte di essi risale al Trecento e al Quattrocento, ma ve ne sono due sicuramente riferibili al Duecento. In questa sede riferirò solo qualche breve notizia relativa al più antico frammento contenuto in G78, in quanto il suo esame è appena cominciato dato che ho

²⁵ Nel testo principale sono riportate le seguenti datazioni: AMV, G4bis, 30v: «[...] et hoc valeat non obstante aliquo constituti capitulo ab anno domini millesimo ducentesimo XXX VIII», che si riferisce al 1240 stile comune; aggiunte degli *emendatores*: c. 1v: «[...] et hoc iunta valeat et firmiter observetur ab anno domini M CC XLI, die kalendarum ianuarii in antea»; c. 5v: «set in anno domini millesimo CC XXXVIII[I] ius vulterre cedat vel donet seu det [et] alienet alicui forensi laico vel [...] aliquid ius Vulterre clericum [...] collegi[um] si po[...] habere Vulterre et qui contra fecerit puni[atur] in L librarum»; c. 8v: «[...]et hoc capitulum in totum valeat et exentendatur ad futuros contractos et firmiter observetur ab anno domini M CC XL indictione XIII, die kalendarum ianuarii ad V annos non posit vel debeat in totum velin partem removi de consituto.....item ponimus et firmamus quod ab anno domini M CC XLI, indictione XV, die kalendarum ianurarii in antea debeat facere aliquam cartam vel scripturam publicam aliquo foretano qui sit de civitate florentie vel eius districtus vel de civitate senense vel eius districtus...» (si tratta degli anni 1241 e 1242 stile comune); c. 35 r.: aggiunta laterale : [...] et valeat ab anno domini M CC XLI, indictione XV die kalendarum ianuarii in antea] (1242 stile comune).

²⁶ *Ibidem*, c. 95 v, nella colonna centrale del testo: «[...] et valeat hoc capitulum et sit firmum ab anno domini .M. CC. XLI, indictione XV, die kalendarum ianuarii in antea salvo quod quilibet qui de dictis terris laboravit et seminavit pro hoc anno possit ex ipso laborerio recolligere».

²⁷ Paoli, *Sopra gli statuti di Volterra*, cit. pp. 449-450.

²⁸ *Ibidem*, p. 449.

potuto rinvenire il fascicolo, sconosciuto alla storiografia precedente, quando il presente lavoro era già in corso di redazione.

Il frammento di statuto in questione è composto da 3 fascicoli di quattro bifogli ciascuno (quaternioni), per un totale di 24 carte, contenuti in un bifoglio di carta su cui è apposta, da mano ottocentesca, la data «1231». I quaternioni appartennero sicuramente al medesimo codice, come è dimostrato dall'omogeneità grafica del testo centrale e delle *emendationes*, oltre che dalle caratteristiche della pergamena e dalla scrittura. Attraverso il confronto con la prima parte del codice G4bis, di cui segue regolarmente la sequenza di *capitula*, si può, inoltre, stabilire con grande margine di verosimiglianza che i primi due quaderni erano sequenziali nel codice originale e costituivano la parte iniziale, mentre tra il secondo e il terzo ve ne era forse un'altro, ora perduto. Rimandando ad un'analisi più accurata e dettagliata, si può per ora affermare che il codice fu redatto con le caratteristiche grafiche, di *mise en page* e di costituzione dei fascicoli riscontrate in tutta l'altra serie di codici fin qui esaminata. La pergamena utilizzata, invece, appare evidentemente più pregiata di quella dei codici precedenti, leggermente più chiara e liscia al tatto (anche se molto rovinata, però, dall'umidità). Il testo, di cui si conservano 87 *capitula* con rubriche in rosso e lettere *notabiliores* iniziali, è posto su un'unica colonna centrale, ed emendato da almeno tre mani, sia sui margini esterni che in quelli superiore e inferiore.

La data più recente nel corpo centrale del testo è riferita alla validità di un capitolo dal gennaio del 1242, mentre un'*emendatio* laterale impone la validità di un'aggiunta dal gennaio 1251. Queste menzioni fanno collocare la redazione tra 1242 e 1251; in particolare se si segue il metodo di datazione fin qui utilizzato, facendo riferimento all'*emendatio* poc'anzi menzionata, la normativa della colonna centrale fu, con tutta probabilità, in corso di validità nel 1250 ed emendata per il 1251. Anche per questo testo però, non pochi sono gli interrogativi che sorgono anche ad un suo primo esame.

I primi due fascicoli riportano, come già affermato, la stessa sequenza di *capitula* della prima parte di G4bis, il quale a c. 1v ha un'aggiunta laterale datata al 1242 che viene menzionata nel corpo centrale del testo di G78. Inoltre, dopo un intervallo di qualche capitolo, da c. 16 r di G78 riprende la sequenza riscontrabile in G4bis. Una lunga *emendatio* di quest'ultimo testo posta a c. 8v, però, non viene riportata nel corrispondente *capitulum* di G78.

La legislazione di G78, quindi, accoglie quella di G4bis, ma sfortunatamente non conserva alcun *capitulum* posteriore al 1242, cosicché risulta impossibile stabilire se vi siano state norme, nel testo centrale, datate dopo il 1242. Se lo statuto è databile al 1250, come supposto, e le *emendationes* al 1251, costituirebbe il precedente del codice G8, la cui validità è sicuramente databile al 1252, emendato per il 1253, e sarebbe quindi l'ultimo esemplare noto della serie fin qui descritta, in quanto a partire dal codice G8 le caratteristiche grafiche, materiali e testuali dei codici statutari volterrani cambiano radicalmente. Quest'ultima osservazione, però, sommata alla difficoltà di stabilire la precisa relazione tra G4bis e G78, dà luogo ad un'altra ipotesi: G78 potrebbe essere stato in corso di validità nel 1242, ed emendato per l'anno successivo, mentre otto anni dopo fu ripreso e emendato da una nuova mano in vista di una revisione generale della pratica statutaria. Tale ipotesi, però, potrà essere confermata da un più approfondito esame della scrittura delle *emendationes* laterali di tutti i codici, e dall'analisi della relazione tra la normativa di G78 e quella di G8.

7. La redazione degli statuti

Il soggetto che creava le norme, che imponeva la loro messa per iscritto e la loro osservanza e, infine, stabiliva i comportamenti istituzionali e giudiziari del podestà e dei consoli, era la comunità cittadina, i cui rappresentanti formavano il *consilium generale*, composto dai *consilarii comunis*, consoli dei mercanti, *domini* delle contrade, cento *boni viri* cittadini, oltre che dal podestà (o dai consoli) e dal suo consiglio speciale. Il *consilium* era riunito fisicamente nel *parlamentum*.

L'insieme di disposizioni vigenti in un determinato anno è definito, negli *incipit* dei codici, con il termine di *constitutiones*. Nel testo, invece, ogni decisione presa dalla *civitas* è detta *constitutum*, mentre ogni singola norma scritta è chiamata *capitulum* e si presenta generalmente con l'inizio:

item statuimus atque firmamus. Sebbene non ci siano specifiche chiarificazioni della procedura, come si è già messo in evidenza, il soggetto di questi due ultimi verbi (*statuimus atque firmamus*) è la *civitas* stessa. La formula testé menzionata, attestata a volte con alcune variazioni (*dicimus et ordinamus, ponimus et ordinamus, constituimus*), è quasi sempre presente in G3, ma comincia ad essere omessa già in G1. In G4, G2 e G4bis e nei frammenti sciolti la perifrasi iniziale viene utilizzata raramente e le norme sono espresse direttamente.

La prima norma riguardante la procedura di produzione normativa si incontra nel G3 (ed è ripetuta con aggiunte nei seguenti) e prevede una fase di *emendatio*, che costituisce la vera e propria eventuale novità nel testo, voluta dai consoli, dal podestà, o dal consiglio cittadino²⁹. Come si vede, negli statuti non erano espressamente elencate le fasi di vera e propria costituzione del testo dello statuto, ne vi è chiarificata la procedura di discussione pubblica di esso. Si parla però della possibilità di apportare dei cambiamenti durante l'anno in cui lo statuto aveva validità: tali cambiamenti, decisi per l'anno a venire, erano effettuati da appositi *emendatores*, la cui nomina doveva avvenire almeno tre mesi prima della fine della magistratura podestarile o consolare. L'*emendatio*, quindi, era l'intervento strutturale più frequente e consisteva materialmente nell'inserimento di interi brani nei margini (quasi sempre attraverso un segno di richiamo), destinati ad entrare in vigore o dal momento del loro inserimento (nel qual caso sono qualificati come *iuncte*), o dal gennaio successivo, costituendo, quindi, materia per il testo principale dei codici futuri. Gli emendatori erano chiamati nel parlamento di Volterra, di fronte al *consilium generale*. Chiunque avesse apportato modifiche allo statuto, senza esserne espressamente autorizzato, avrebbe dovuto pagare 15 lire e non avrebbe potuto più ricoprire cariche pubbliche per 10 anni³⁰.

Una nota presente nel codice G3, posta tra due *capitula* a c. 27r, rivela chiaramente che gli *emendatores* non contribuivano solo alla redazione formale dei *capitula*, o all'individuazione delle parti da correggere o sopprimere, ma intervenivano anche nella determinazione del contenuto delle *emendationes*, e di eventuali nuovi *capitula* da inserire nel codice dell'anno successivo, oltre che nel processo di entrata in vigore del testo³¹.

La nota sopramenzionata riporta, inoltre, i nomi dei tre *emendatores* del 1218: un notaio (Bartolomeo) e due laici, Strenna del fu Solimano e Ruffolo del fu Guichierio. In questi ultimi si può riconoscere due personalità politiche di grande rilievo della prima metà del Duecento³². La rilevanza politica degli *emendatores*, è confermata dalla lista di *emendatores* del 1228, tra cui si riconoscono personalità di primo piano del comune di Volterra³³. Inoltre, alcune disposizioni

²⁹ AMV, G3, c. 16v, in, *Statuti di Volterra*, cit., pp. 48-49. AMV, G4, c. 20v (cfr. nota 32); G2, cc. 32r-33v; G4bis, c.35r.

³⁰ Cfr. n. 20.

³¹ AMV, G3, c. 27r, edita in *Statuti della Volterra*, cit., p. 79: « In Dei nomine, amen. Nos strenna quondam Silimanni et Ruffolus quondam Guichieri et Bartholomeus notarius, electi e vocati secundum formam Vulterrani constituti ad emendanda et facienda constituta Vulterrani constituti secundum nobis iustum et ydoneum visum esset pro bono et honore Vulterre civitatis, dicimus et ordinamus et firmamus quod omnia constituta infrascripta, a nobis facta et composita, valeant et valere debeant a proximis futuris kalendis ianuarii in antea, quod est anno Domini millesimo ducentesimo octavo decimo, indictione septima».

³² Strenna del fu Solimano, attestato dal 1205 al 1229, consigliere nel 1227, prestatore al comune nel 1226 e 1229: *Regestum Volaterranum*, cit., 275, 303, 253, 355, 361, 376, 412, 418,430, 431; ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1226 maggio 1, 1229 giugno 28, 1250 settembre 3 (defunto). Ruffolo, console nel 1224: ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1223 febbraio 28. Il notaio è sicuramente Bartolomeo del fu Moronte, rogatario di quasi tutti gli atti del comune negli anni Venti e nella prima metà degli anni trenta del secolo XIII.

³³ AMV, G4, c. 61r (*De datio castrorum*): «Teneatur potestas tollere datium .XX. solidos per focum hominibus de infrascriptis castris de agnano, gabreto, buriano, gello, libbiano, micciano, canneto, rovetto et caselle, ab hominibus vero de agnano auferatur ab illis qui sunt de parte vulterre comunis et hoc capitulum relinquimus arbitrio consiliariorum omnium tam spetialium quam generalium [et quatuor *cassato con riga orizzontale*] et consules mercatorum di[cimus] et firmamus nos Rugerius, Bonaguida, Silimannus et Favilla emendatores constituti qu(e) nove constitutiones et capitula quas et que fecimus valeant et locum habere debant ab istis proximis kalendis Iammuarii in antea anno domini Millesimo dicentesimo .XXVII. indictione prima». Su Ruggerino, figlio di Paganello, consigliere, console, ambasciatore e procuratore del comune, rettore del castello di Montevoltraio cfr. ASFi, *Diplomatico Volterra*, 1223 febbraio 28; 1224 ottobre 27; 1250 maggio 9 (risulta defunto). Su Bonaguida, figlio del primo podestà di Volterra, console dei mercanti, *socius* dell'Argentiera di Montieri e membro di una famiglia del ceto dirigente cittadino cfr. AMV, *Diplomatico Provenienze Diverse*, 1217 ottobre 26, *Regestum Volaterranum*, a cura di F. Schneider, Roma 1907, nn. 261, 322, 237, 412 (1224), 525, 804, 805, AMV, *Imbreviature di Ser Guido*, ms. 8502, c. 22r. Su *Silimanus*,

contenute nei codici G4, G2 e G4bis, che subirono una notevole evoluzione tra 1228 e 1241, oltre che confermare il ruolo attivo degli *emendatores* nella produzione del contenuto degli statuti, mettono in rilievo che gli *emendatores* non scrivevano direttamente le *emendationes* e le *additiones* ai margini del testo centrale.

Se gli *emendatores* non si occupavano della messa per iscritto del testo, chi scriveva allora materialmente lo statuto? Sebbene a Volterra non si trovi mai nella documentazione statutaria la ratifica notarile del testo finale, bisogna presumere che siano stati proprio i notai i protagonisti della fase di *exemplatio*. Quest'ultima, che costituiva la vera e propria produzione materiale del codice statutario, ordinata dai consoli o dal podestà, i quali erano tenuti a far *exemplare*, cioè copiare, tutte le *constitutiones* entro un mese dall'inizio del loro governo³⁴. Una volta copiato, lo statuto rimaneva in vigore un anno e doveva essere custodito da un *bonus homo*, presso il quale veniva *depositus*. I consoli e il podestà dovevano però scegliere un arco di tempo in cui esaminare lo statuto, attraverso una lettura che veniva loro fatta (*auscultatio*)³⁵.

Nel codice G4 si parla dell'intervento di un notaio nella redazione per iscritto del testo, che non è menzionato nel successivo G2, né in G4bis³⁶. Nel testo tradito da questi due ultimi codici, però, nel *capitulum* inerente alla fase di *emendatio*, si fa espresso riferimento alla separazione di ruoli tra *emendatores*, responsabili delle aggiunte e del contenuto stesso della norma, e *notarii*, cui era riservata la scrittura della norma³⁷.

L'intervento dei notai è messo in evidenza anche dalla scrittura. Sebbene ogni codice presenti *ductus*, esecuzioni, atteggiamenti grafici differenti, si può affermare, semplificando, che nella redazione degli statuti della prima metà del secolo viene utilizzata una scrittura libraria compatta, con le aste compresse rispetto alle lettere, di modulo medio-piccolo. In generale pur presentando un tratto robusto, eseguito con un leggero chiaroscuro, le spezzature non sono molto accentuate, non vi è fusione tra le curve contrapposte, e in generale non si presentano in maniera organica quei caratteri che identificano la cosiddetta *littera textualis*, o gotica. Benché la scrittura possa essere definita libraria, essa tradisce chiaramente, in alcune sue esecuzioni, l'origine notarile. Come è stato evidenziato per Perugia, anche a Volterra, «nello scrivere lo statuto il notaio «orienta e disciplina la sua mano in senso testuale»³⁸. Una scrittura ibrida tra testuale e minuscola notarile, talvolta però tracciata con evidente *ductus* notarile in maniera veloce e disinvolta, ma sempre chiaramente leggibile, è rintracciabile con evidenza nelle *emendationes* laterali, scritte da notai.

Dal punto di vista materiale si possono individuare caratteristiche comuni ai codici statuari volterrani della prima metà del Duecento, pur avendo, ogni codice, una storia propria e un particolare processo di formazione.

La tipologia di fascicolo maggiormente usata è il quaternione, i cui bifogli sono disposti, in ogni codice, seguendo la regola di Gregory: all'esterno del primo bifoglio è posizionato il lato pelo, mentre all'esterno del secondo bifoglio si trova il lato carne e via di seguito, in modo alternato, cosicché a libro aperto le pagine raffrontate hanno sempre le stesse caratteristiche³⁹. La rigatura

cfr. ASFi, 1228 maggio 16. Su Favilla non vi sono notizie certe: diverse personalità eminenti della prima metà del Duecento portarono questo nome.

³⁴ AMV, G3, c. 8v, edito in *Statuti di Volterra*, cit., pp. 26-27. Cfr. inoltre AMV, G4 c. 20r (*De constitutionibus exemplandis*); G2, c. 33v (*De constitutionibus exemplandis*); G4bis, c. 36v-37r (*De constitutionibus exemplandis*).

³⁵ AMV, G3, c. 9r, in *Statuti di Volterra*, p. 27. AMV, G4, c. 20r; G2, c. 33v; G4bis, c. 37r.

³⁶ AMV, G4 c. 20r: «De constitutionibus exemplandis. Potestas et consules teneantur facere exemplari omnio suprascripta et infrascripta constituta infra duos menses cui voluerint sine fortia aliqua facienda notario, ex quo inceperunt consulari vel dominari et debeant exemplar constituti sive exemplum constitutum dare uni bono viro sigillatum ad custodiendum, qui debeat illud constitutum custodire bona fide sine fraude: set ex quo illud constitutum fuerit scriptum et exemplatum ut supra dicitur alii successores sic facere non teneantur». Un'aggiunta laterale nel codice G2 a c. 32v però fa espresso riferimento ai distinti ruoli di *emendator* e *notarius*: «[...] et iurent emendatores constituti et notarius qui scribet constituta retinere credentiam de factis constitutis quousque potestas iuraverit». Nel G4 è attestato per la prima volta un *constitutum notariorum* (c. 28v: *De notariis*). Nel G2 si fa espresso riferimento per la prima volta ad un *notarius comunis*, incaricato di leggere lo statuto ai consoli o al podestà: c. 33v: *Ut constitutum legatur*.

³⁷ Cfr. appendice I, in particolare i *capitula De constituto non mutando* in G2 e G4bis.

³⁸ Caprioli, *La statuto di Perugia del 1279*, cit., p. 29.

³⁹ C. R. Gregory, *Le cahiers de manuscrits grecs*, in *Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des séances de l'année 1885*, s. IV, t. XIII, Paris 1885, pp. 261-268, ripubblicato in L. Gilissen, *Prélegomènes à la*

primaria veniva eseguita a secco, sul lato carne, attraverso la tecnica del *punctorium*, i cui fori sono ancora visibili sui margini laterali, mentre lo sono più raramente, per via della rifilatura, sul piede e sulla testa; alcune volte lo strumento per la rigatura, forse di piombo, lasciò tracce evidenti grigie o bluastre, la cui saltuaria assenza può essere spiegata ipotizzando un'unica rigatura di due o più bifogli per sovrapposizione.

Si riscontra un'omogeneità nei codici tra le misure della pagina e dello specchio della scrittura (generalmente individuato da 25-27 linee), che è sempre disposta in unica colonna, cosicché è omogeneo anche il rapporto tra pagina intera e parte scritta.

La tipologia di pergamena usata è variabile nella qualità, che si solito è mediocre, specialmente sul lato pelo, in cui sussistono in evidenza numerosi follicoli, che rendono la superficie scura e ruvida, mentre in entrambi i lati sono osservabili talvolta malformazioni originarie, occhi, segni lasciati dagli attrezzi di lavoro della pelle, oltre che tracce d'uso specialmente sui bordi esterni.

Se si eccettua G3 e G4bis, che hanno caratteristiche più eterogenee della rimanente parte, i codici della prima metà del secolo XIII sono costituiti da unità fascicolari coerenti ed omogenee, senza evidenti difformità nella *mise en page* e nella scrittura, e significative differenze nell'uso dei materiali scrittori e dei supporti. Ciò significa che già a metà degli anni Venti del secolo XIII, dopo una fase di sperimentazione testimoniata da G3 (che comunque presenta una certa coerenza interna), a Volterra si consolidò una procedura organizzata per la preparazione dei codici, oltre che dei testi statuari, che poteva subire sensibili variazioni solo a causa della diversa destinazione funzionale dei codici stessi.

In questo modo, la *civitas*, attraverso la costituzione di una pratica strutturata relativa alla produzione normativa contribuiva a consolidare la propria identità e a regolare le relazioni interne ed esterne. Se si tengono presenti queste motivazioni, si comprenderà con maggior facilità la svolta sostanziale, sia a livello materiale che testuale, nella produzione normativa avvenuta a Volterra dopo il 1251, quando la società cittadina dovette affrontare la forte ingerenza interna da parte di Firenze.

Nella seconda metà del secolo XIII l'assetto grafico, la composizione dei codici e la materia normativa stessa cambiarono completamente volto, subendo evidenti modifiche sia per ciò che concerne la quantità di norme, sia nel loro specifico contenuto. Anche l'*iter* di *exemplatio* si complicò e divenne più preciso. Il costituito, una volta fatto, doveva essere copiato *in carta bambacina vel pecorina* e redatto in due volumi: il primo doveva essere consegnato a un *bonus homo* di Volterra che doveva custodirlo, l'altro doveva contenere i *capitula* riguardanti le norme giudiziarie per utilizzo dell'*offitium iudicatus*. Il podestà, inoltre, era tenuto a conservare anche i *vetera constituta*⁴⁰.

8. Conclusioni

Le rapide osservazioni sui codici statuari della prima metà del secolo XIII danno modo di fare qualche constatazione generale, in vista di un più approfondito studio, che dovrà essere condotto su tutto il materiale duecentesco.

Le *constitutiones* cittadine hanno un'origine complessa, che affonda le proprie radici in modelli culturali e istituzionali del secolo XII, sia in ambito laico che episcopale. Furono determinanti per la formazione della pratica statutaria, da un lato i notevoli risultati culturali raggiunti nell'*entourage* episcopale, specialmente per quanto riguarda gli aspetti scrittori e di composizione del codice, dall'altro l'evoluzione della cultura notarile e giudiziaria del secolo XII, cui contribuì in modo rilevante l'istituzione del podestà forestiero. Quest'ultima istituzione, infatti, fece circolare idee e modelli istituzionali sperimentati e affinati nelle città maggiori, come Pisa, Siena, Lucca e

codicologie. Recherches sur la construction des cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux, Gand 1977 (Les publications de Scriptorium, VII).

⁴⁰ Cfr. per esempio AMV, G8, c. 27v. L'uso della carta è attestato per la prima volta in città nel 1259 in un registro notarile, e dal 1279 nei registri contenenti le delibere del consiglio degli Anziani (AMV, A nera 1); nel territorio, a Montevoltraio, nel 1246 nei registri contenenti le delibere del consiglio (AMV, G5), su cui Puglia-Furiosi, *Gli statuti di Montevoltraio*, cit.

Firenze⁴¹. Questo clima culturale e istituzionale fece accrescere il bisogno di riunire e conservare gli atti più importanti per la *civitas*, soprattutto i patti con i signori e le comunità del contado, che costituirono i primi nuclei degli statuti cittadini.

Le norme, tradite dai codici più antichi giunti fino a noi, sono il risultato di una pubblica discussione all'interno del *parlamentum* cittadino, durante la quale si prevedeva, inoltre, una durata di validità per il testo, e il tipo e le forme della sua circolazione. Veniva poi decisa la funzione di ogni codice, cosicché si potesse far copiare il testo con le caratteristiche proprie del suo futuro utilizzo. Le diverse tipologie di codice, quindi, sono la testimonianza di una decisione relativa all'utilizzo del testo normativo: la funzione cui un codice era destinato, ne determinava le sue caratteristiche materiali e testuali.

Una volta destinato ad una data funzione, il codice ne acquisiva una ulteriore: diveniva la base per la produzione, l'elaborazione e la riflessione su altri testi normativi. Un codice, o una parte di esso, poteva, quindi, essere utilizzato a distanza di anni, anche se nel frattempo ne erano stati prodotti altri. Tutto ciò significa che il testo tradito da un codice, o una sua parte, dipende da un antografo che necessariamente non è il precedente cronologicamente. Alcuni esemplari, o parti di essi riunite insieme, inoltre, potevano essere utilizzati in ambito notarile o destinati a particolari funzioni giudiziarie.

Si è già detto che il testo è il frutto di una decisione comune della *civitas*, la quale negozia tra i suoi membri di maggior rilevanza politica le regole contingenti della situazione in cui si esprime. La negoziazione era basata su tutti i testi precedenti (disponibili), tra i quali veniva scelto quello che al momento si riteneva più utile. La nuova legislazione si faceva, pertanto, su tutti i codici precedenti. Questa pratica nella seconda metà del Duecento fu organizzata in una norma, che imponeva alle magistrature cittadine di conservare tutti i codici statutari (*vetera constituta*).

Appendice I

I capitula riguardanti l'exemplatio e l'emendatio in G4, G2 e G4bis

1.

G4

c. 20r :

DE CONSTITUTIONIBUS EXEMPLANDIS.

Potestas et consules teneantur facere exemplari omnia suprascripta et infrascripta constituta infra duos menses cui voluerint sine fortia aliqua facienda notario, ex quo inceperunt consulari vel dominari. Et debeant exemplar constituti sive exemplum constitutum dare uni bono viro sigillatum ad custodiendum, qui debeat illud constitutum custodire bona fide sine fraude : set ex quo illud constitutum fuerit scriptum et exemplatum, ut supra dicitur, alii successores sic facere non teneantur.

c. 20v

DE CONSTITUTO NON MUTANDO PER TOTUM ANNUM ET DE EO EMENDANDO.

Nullum capitulum istius constituti in totum vel in parte debeat mutari per totum annum, nisi mutaretur et emendaretur per emendatores constituti, qui ponuntur et vocabuntur ad constitutum Vulterre et emendandum, qui mutare et emendare possint per anno futuro. Et dicimus quod nullum constitutum possit poni et emendari in constituto vulterre comunis nisi poneretur vel emendaretur per emendatores et factores constituti qui emendares⁴² et factores prius sint vocati in parlamento vel in consilio, ubi sint consiliarii comunis, consules mercatorum, et domini

⁴¹ Sull'argomento in generale E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea*, dir. da N. Tranfaglia e M. Firpo, II/2, *Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, Torino 1986, pp. 461-491. P. Cammarosano, *Il ricambio e l'evoluzione dei ceti dirigenti nel corso del XIII secolo*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Atti del convegno di Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 17-40. Non vi sono, invece, studi sulla cultura scrittoria e sulla produzione del libro in ambito episcopale, né tantomeno sul notariato volterrano tra XII e XIII secolo.

⁴² Così G4.

contradum⁴³ vel maior pars eorum, et ubi sint centum boni viri de civitate; et cum emendatores et factores consituti vocantur, debeant vocari ab ea persona que iuret eos eligere bona fide sine fraude. Et si consules vel potestas vel alia persona que sit de civitate ista vel eius districtus contra fecerit vel fieri fecerit, componat bandum C librarum et quicumque illud scripserit, componat bandum XXV librarum, et postea non debeat habere bailiam deinde ad .X. annos. Et quando consules vel potestas habebunt consilium quod constitutum mutetur vel emendetur pro futuro anno, debant et teneantur facere vocari⁴⁴ emendatores et factores constituti quattuor mensibus ante finem sui termini. Et sacramentum quod fecerint emendatores et factores consituti publice legatur in consilio coram predictis personis ante quam emendator sive emendatores iurent. Et iurent emendatores constituti emendare et facere constituta, et scribi facere, non aspiciendo aliquam suam propriam utilitatem vel proficuum.

2.
G2

cc. 32v-33r

DE CONSTITUTO NON MUTANDO PER TOTUM ANNUM ET DE EO EMENDANDO

Nullum capitulum istius constituti in totum vel in parte debeat mutari per totum annum, nisi mutaretur et emendaretur per emendatores constituti, qui ponuntur ad constitutum emendandum et faciendum et vocabuntur, qui mutare et emendare possint per anno futuro. Et dicimus quod nullum constitutum possit poni et emendari in constituto Vulterre comunis, nisi poneretur vel⁴⁵ emendaretur per emendatores et factores constituti; qui emendatores et factores prius sint vocati in parlamento vel in consilio ubi sint consilarii comunis, consules mercatorum, et domini contradarum vel maior pars eorum, et ubi sint centum boni viri de civitate. Et cum emendatores et factores consituti vocantur, debeant vocari ab duobus hominibus quod potestas et suum consilium teneatur vocare bona fide sine fraude, remoto omni sophismate et dolo, qui iuret eos eligere bona fide sine fraude meliores et utiliores quod esse cognoverint pro facto Vulterre comunis. Et si consules vel potestas vel alia persona que sit de civitate ista vel eius districtus contrafecerit /vel fieri fecerit, componat bandum C librarum et quicumque illud scripserit, componat bandum XXV librarum, et postea non debeat habere bailiam deinde ad X annos. Et quando consules vel potestas habebunt consilium quod constitutum mutetur vel emendetur pro futuro anno, debeant et teneantur facere vocari quinque emendatores et factores constituti, IIII mensibus ante terminum sive finem sui termini. Et sacramentum, quod fecerint emendatores consituti, publice legatur in consilio coram predictis personis ante quam emendator sive emendatores iurent. Et iurent emendatores constituti emendare et facere constituta, et scribere vel scribi facere ad bonum et honorem et utilitatem Vulterre comunis et civitatis, non aspiciendo aliquam suam propriam utilitatem vel proficuum⁴⁶. et iurent etiam assidue morari omni die, pro maiori parte diei, super faciendo et emendando constituto, quousque expletum sit, nisi potestas et consilii parabola vel impedimento apparenti remaneret.

c. 33v

DE COSTITUTIONIBUS EXEMPLANDIS.

Potestas et consules teneantur facere exemplari omnia suprascripta et infrascripta constituta infra duos menses cui voluerint et suum consilium, ex quo inceperint consulari vel dominari. Et debeant exemplar constituti sive exemplatum constitutum dare uni bono viro sigillatum ad custodiendum qui debeat illud contitutum custodiare bona fide sine fraude : set ex quo illud constitutum fueerit scriptum et exemplatum ut supra dicitur, alii succesores sic facere non teneantur.

⁴³ Così G4.

⁴⁴ In interlineo *quinque*.

⁴⁵ Corretto su l'abbreviazione di *et*.

⁴⁶ Aggiunto a lato: «et iurent emendatores constituti quod si aliquod capitulum invenerint in veteri constituto, in quo contineatur aliquid quod pertineat ad lebertatem et honorem et utilitatem, augmentum seu defensione libertatis comunis et civitatis Vulterre, illud refirmare et contrarium ei non apponere. Et hoc firmiter observetur. Et iurent emendatores constituti, et notaius qui scribet constituta, retinere credentiam de factis constitutis, quousque potestas iuraverit».

3.
G4bis
cc. 35r-36r

DE CONSTITUTO NON MUTANDO PER TOTUM ANNUM ET DE EODEM EMENDANDO.

Nullum capitulum istius constituti in totum vel in parte debeat mutari per totum annum, nisi mutaretur et emendaretur per emendatores constituti, qui ponuntur ad constitutum emendandum et faciendum et vocabuntur, qui mutare et emendare possint per anno futuro. Et dicimus quod nullum constitutum possit poni et emendari in constituto Vulterre comunis, nisi poneretur vel⁴⁷ emendaretur per emendatores et factores constituti; qui emendatores et factores prius sint vocati in parlamento vel in consilio ubi sint consiliarii comunis, consules mercatorum, et domini contradarum vel maior pars eorum, et ubi sint centum boni viri de civitate. Et cum emendatores et factores consituti vocantur, debeant vocari ab duobus hominibus quod potestas et suum consilium teneatur vocare bona fide sine fraude, remoto omni sophismate et dolo, qui iuret eos eligere bona fide sine fraude meliores et utiliores quod esse cognoverint pro facto Vulterre comunis. Et si consules vel potestas vel alia persona que sit de civitate ista vel eius districtus contrafecerit /vel fieri fecerit, componat bandum C librarum et quicumque illud scripserit, componat bandum XXV librarum, et postea non debeat habere bailiam deinde ad X annos. Et quando consules vel potestas habebunt consilium quod constitutum mutetur vel emendetur pro futuro anno, debeant et teneantur facere vocari quinque emendatores et factores constituti, IIII mensibus ante terminum sive finem sui termini. Et sacramentum quod fecerint emendatores consituti publice legatur in consilio coram predictis personis ante quam emendator sive emendatores iurent. Et iurent emendatores constituti emendare et facere constituta et scribere vel scribi facere ad bonum et honorem et utilitatem Vulterre comunis et civitatis, non aspiciendo aliquam suam propriam utilitatem vel proficuum. Et iurent emendatores constituti quod si aliquod capitulum invenerint in veteri constituto, in quo contineatur aliquid quod pertineat ad libertatem et honorem et utilitatem, augmentum seu defensione libertatis comunis et civitatis Vulterre, illud refirmare et contrarium ei non apponere. Et hoc firmiter observetur. Et iurent emendatores constituti, et notarius qui scribet constituta, retinere credentiam de factis constituti quousque potestas iuraverit. Et iurent etiam assidue morari omni die, pro mariori parte diei, super faciendo et emendando constituto, quousque expletum sit, nisi potestas et consilii parabola vel impedimento apparenti remaneret. Et cum constitutum emendatur, non mutatur aliquod capitulum novum nec aliquod capitulum mutetur vel emendetur, nisi illud quod dictis emendatoribus omnibus vel duabus partibus ex ipsis omnibus simul essentibus visum fuerit mittendum vel emendanum: et sic iurent emendatores observare. Et notarius iuret nullum aliter factum scribere, nec sibi ipsis possint emendatores aliquod salarium ordinare, nec notarius [e]orumdem. Et qui fuerit emendator constituti uno anno, non possit esse reliquo sequenti⁴⁸.

cc. 36v-37r

DE COSTITUTIONIBUS EXEMPLANDIS

Potestas et consules teneantur facere exemplari omnia suprascripta et infrascripta constituta infra duos menses cui voluerint et suum consilium, quo inceperint dominari. Et debeant exemplar constituti sive exempla/tum constitutum dare uni bono viro sigillatum ad custodiendum, qui debeat illud constitutum custodire bona fide sine fraude: set ex quo illud constitutum fuerit scriptum et exemplatum, ut supra dicitur, alii successores sic facere non tenantur .

⁴⁷ Corretto sull'abbreviazione di *et*.

⁴⁸ *Emendatio* laterale, con segno di richiamo: «et teneantur emendatores constituti renunciare consilio spetiali et generali, in quo consilio sint rectores de conradis, antequam firment aliquid ponendum vel emendandum in constituto, id quod eis ponendum vel emendandum videbitur et quod consilium predictorum vel maior pars dixerit et voluerit id facere teneantur. Et ponatur credentia predicta id totum quod dictum vel factum fuerit ibi de facto constituti quousque potestas iuraverit. Et teneatur potestas dictum consilium facere ad inquisitione emendatorum».

Appendice II

Schedatura dei codici contenenti le *Constitutiones di Volterra della prima metà del secolo XIII*

1.

Segnatura: **G nera 3**⁴⁹

Data: 1220, emendato per 1221

Coperta in legno (cm20X30) con costola in cartone, fissata con dei chiodi; tra quest'ultima e il legno era stata apposta in precedenza un'altra costola di carta più fine. Sulla costola è scritto «Statuti dall'anno 1200 al 1219, n. XIII», più sotto su un cartellino di carta bianca incollato: «G4»; sul piatto nel primo strato di carta: «19», «da 1200 al 12[.]», «G3». All'interno è stato posto un bifoglio, la cui prima carta è incollata al piatto interno, la seconda ha la funzione di carta di guardia; la stessa operazione è avvenuta nel piatto di chiusura. Il fatto che colui che scrisse sulla carta di guardia si riferisca al codice con la vecchia segnatura, fa pensare che l'ultima rilegatura sia avvenuta prima del 1823, anno del riordino dell'archivio da parte di Antonio Zinali, che diede una nuova numerazione agli statuti. I piatti di legno però sono analoghi a quelli di G2, su cui sono state apposte delle scritte che risalgono ai secoli XIII-XIV.

Segnatura precedente: XIII.

Fascicolazione⁵⁰: (1.III-3)³, (1.IV-2)⁹, 2.II¹⁷, (1.IV-1)²⁴, 1.III³⁰, 1.II³⁴, (1.III-3)³⁷

Note alla fascicolazione: Mutilo in principio; a c. 37r «sequentia evangelii secundum Iohannem, sequentia evangelii secundum Lucam, sequentia evangelii secundum Matheum, sequentia evangelii secundum Marcum», segue il giuramento del podestà Ildebrandino, cassato. Al primo ternione furono recise le ultime tre carte lasciandone solo i talloni, che lasciano intravedere le I rosse iniziali di alcuni *capitula*, che avrebbero dovuto occupare il riscontro delle prime tre carte: è difficile stabilire se tale recisione fu dovuta alla prima rilegatura del codice o alle successive. Al seguente quaternione mancano le due carti finali, che sono state tallonate; il titolo in rosso e le prime quattro parole del capitulum LXI (*de eo qui inciderit in bandum scriptum*) sono scritte a c. 9v e continuano a c. 10r del fascicolo seguente, saltando quindi le due carte asportate. Nel quinto fascicolo, in origine un quaternione, manca l'ultima carta. L'ultimo fascicolo sembra essere stato in origine un ternione, ma probabilmente è solo il prodotto dell'unione di tre fogli sciolti, o mezzi bifogli: la prima carta mancante ha riscontro nell'ultima su cui furono copiati i brani dei vangeli, mentre le altre due carte proseguono il testo del capitolo precedente e sono copiate dalla stessa mano. Per la composizione dei fascicoli è sempre seguita la cosiddetta regola di Gregory, o del faccia a faccia: all'esterno del primo bifoglio è posizionato il lato pelo, mentre all'esterno del secondo bifoglio si trova il lato carne e via di seguito, in modo alternato, cosicché a libro aperto le pagine raffrontate hanno sempre le stesse caratteristiche⁵¹. Tale sequenza, ripsttata anche quando sono stati fatti dei tagli nelle carte, è interrotta solo tra c. 17 e c. 18.

Misura pagina⁵²: 19X29,5, rifilata, con segni di *punctorium* ai lati e nei margini superiori e inferiori, rigatura primaria a secco, che talvolta lascia una evidente linea grigia, e a volte bluastro, ma che non è sempre presente per una probabile rigatura di diversi bifoli per sovrapposizione.

Colonna centrale di scrittura: 12X20, (margine sx 3, dx 5, testa 3, piede 6,5). Colonna centrale di 27 righe; inchiostro marrone chiaro, talvolta sbiadito, e più scuro nelle parti scritte su rasura (es. c. 123r).

Pergamena: mediocre con buchi, macchie di umidità, occhi, e malformazioni originarie della pelle (es. c. 37r), oltre che frequenti tracce d'uso, specialmente nell'angolo esterno inferiore; la pergamena appare spessa e poco lavorata sul lato pelo, che appare più scuro e ruvido al tatto per la presenza di follicoli.

⁴⁹ Quanto riportato nella presente schedatura non segue sempre la descrizione di Fiumi in *Statuti di Volterra*, cit., pp. VIII-XVIII, specialmente per ciò che concerne i copisti.

⁵⁰ Il numero romano si riferisce alla quantità di bifogli che compongono il fascicolo (di cui talvolta si specifica il numero di carte mancanti attraverso una somma o una sottrazione); quello arabo si riferisce alla quantità di fascicoli dello stesso tipo posti sequenzialmente, mentre l'esponente indica l'ultima carta dell'ultimo fascicolo della serie.

⁵¹ Cfr. nota 39.

⁵² Tutte le misure sono in centimetri.

Scrittura: libraria, tracciata da almeno nove mani differenti nel testo centrale, con effetti di moderato chiaroscuro ed esecuzione spezzata: non si può parlare ancora di *littera textualis*, o gotica, perché sono assenti gran parte delle caratteristiche che ne contraddistinguono la tipizzazione più matura; i titoli dei *capitula* sono in rosso, le lettere iniziali più grandi ma non particolarmente elaborate sono anch'esse in rosso. I primi tre fascicoli sono scritti dalla mano (a), fino a c. 12 (rubrica 79, *de castro Ripomarancie*), lasciando in bianco c. 13, occupata nel *recto* da una nota scritta in parte dal copista B, in parte da un altro copista, che probabilmente appone delle *emendationes* laterali. Il quarto fascicolo fu scritto dal copista B (fino alla rubrica 95, *de costituito non mutando per totum annum*), escluso il giuramento del podestà Ildebrando, copiato da un'altra mano (c). Il quinto fascicolo, un quaternione mutilo dell'ultima carta, fu scritto dalla mano (d). Il sesto, un ternione, fino a carta 29r fu copiato da un'altra mano (e), esclusa una nota riguardante gli *emendatores* del 1218 nella colonna centrale a c. 27r; da c. 29v scrive un nuovo copista (g). Quest'ultimo copia anche parte del settimo fascicolo, un binone, fino a c. 33v; l'ultima carta infatti è scritta da un'ulteriore mano (h), la quale copia il testo anche nelle cc. 35 e 36r, dell'ottavo ed ultimo fascicolo. Come già detto, la c. 36v è vuota, mentre la parte iniziale di 37v è occupata da un brano del vangelo, copiato da un'altra mano (i); la parte finale della carta è occupata da una nota scritta dalla stessa mano che scrisse la nota sugli *emendatores* a c. 27r.

Le *emendationes* sono di almeno quattro mani. Vi sono poi delle annotazioni, quasi totalmente sbiadite di una mano probabilmente più tarda (cfr. c. 23r, erroneamente Fiumi la giudica un'*emendatio*), la numerazione delle carte in numeri romani e l'indicazione laterale delle datazioni interne di alcune rubriche in inchiostro marrone del secolo XIX, nonché la numerazione a matita delle rubriche, dovuta a Emilio Solaini. A lato di ogni lettera iniziale di *capitulum* vi è apposta inoltre una piccola lettera (da "a" a "k"), probabilmente coeva, che serviva a classificare i *capitula* per materia. Le rubriche vengono cassate con linee trasversali, e con la parola «vacat».

2.

Segnatura: G nera 1

Data: 1224

Coperta in cartoncino bianco, rinforzato all'interno con un altro foglio di carta, dello stesso tipo utilizzato per la carta di guardia. Su quest'ultima si legge la scritta «1218», corretta da Antonio Zinali «anzi 1219». Sull'ultimo piatto, all'interno è incollata l'ultima carta in pergamena dell'ultimo fascicolo, come rinforzo di legatura. Nei margini destri di ogni piatto sono stati fissati due lacci, che servivano da chiusura. Sul primo piatto la scritta «G1».

Fascicolazione: (1.V-1)⁹, 5.IV⁴⁹, 1.III⁵⁵

Nota alla fascicolazione: il primo fascicolo era probabilmente in origine un quaternione cui fu apposta una prima carta, attraverso tallonatura, su cui fu scritto un brano del vangelo (c. 1r). Le carte sono numerate in numeri arabi. C. 47v, 54 e 55 sono vuote, c. 53 si è staccata.

Misura pagina: 19X30, rifulata, con segni di *punctorium* ai lati e nei margini superiori e inferiori, rigatura primaria a inchiostro molto diluito, nelle prime carte e a secco, che talvolta lascia una evidente linea grigia, e a volte bluastra, ma che non è sempre presente per una probabile rigatura di diversi bifogli per sovrapposizione.

Colonna centrale di scrittura: 11,5X21,5, con 28 linee di scrittura.

Pergamena: di buona qualità, molto scura sul lato pelo ma liscia al tatto, chiarissima e ben lavorata, fin quasi alla creazione di zone trasparenti, nel lato carne.

Scrittura: di unica mano, libraria di modulo medio piccolo, tracciata con tratto sottile ma spezzato, che ricerca però un effetto di chiaroscuro; raramente vi è fusione delle curve contrapposte, ma quasi sempre sovrapposizione. Il titolo dei *capitula* è in rosso, tracciato con modulo leggermente più grande del testo; le iniziali dei *capitula* sono anch'esse rosse, più grandi ma poco elaborate.

Altre scritture: non vi sono aggiunte laterali, ma lungo il bordo di due carte (3r, 4r) si leggono minuscole annotazioni che richiamano il contenuto dei capitoli della carta. Le rubriche sono numerate in numeri romani con una penna blu.

3.

Segnatura: G nera 4

Data: 1228, emendato per il 1229, con aggiunte testuali databili al 1230-1231.

Coperta in legno (cm20X30) con costola in cartone, fissata con dei chiodi; tra quest'ultima e il legno era stata apposta in precedenza un'altra costola di carta più fine. Sulla costola è scritto «Statuti dall'anno 120[.] al 1217, n. XIV», più sotto su un cartellino di carta bianca incollato: «G4»; sul piatto nel primo strato di carta: «G3», a matita «aut.co, g IIII». All'interno è stato posto un bifoglio, la cui prima carta è incollata al piatto interno, la seconda ha la funzione di carta di guardia; la stessa operazione è avvenuta nel piatto di chiusura. Il fatto che colui che scrisse sulla carta di guardia si riferisca al codice con la vecchia segnatura (XIV), fa pensare, come per G3, che l'ultima rilegatura sia avvenuta prima del 1823, anno del riordino dell'archivio da parte di Antonio Zinali, che diede una nuova numerazione agli statuti. I piatti di legno però sono analoghi a quelli di G2, su cui sono state apposte delle scritte che risalgono ai secoli XIII-XIV.

Fascicolazione 7.IV⁴⁸, 1. II [1.II+1.VI]⁶⁸

Nota alla fascicolazione: l'ultimo fascicolo è molto complesso. Un binione, corrispondente alle cc. 49-50 e ai loro riscontri 67-68 (su 67r è scritto un brano del vangelo, 67v e 68 sono bianche), rilega altri due fascicoli: un binione, cc. 51-52 e i loro riscontri 53-54, e un senione, che va da c. 55 a c. 66. Le carte sono numerate con numeri romani, che ripetono però la carta 53, cosicché appare che il codice sia composto da 67 carte. C. 64 è vuota, c. 65 riporta una parte di contratto stipulato dal notaio Bartolomeo del fu Moronte, c. 66 è vuota.

Misura pagina: 19X29; rifilata, con segni di *punctorium* ai lati e nei margini superiori e inferiori, rigatura primaria a secco, che talvolta lascia una linea grigia, meno evidente che negli altri codici, e che non è sempre presente per una probabile rigatura di diversi bifogli per sovrapposizione.

Colonna centrale di scrittura: 10,5, 20,5, disposta su 27 linee (nell'ultimo fascicolo variano da 26 a 28). Margine dx:6, sx:3, testa: 2,5, piede:7

Pergamena: mediocre e spessa, ma ben lavorata, liscia al tatto su entrambi i lati, piuttosto scura sul lato pelo, con follicoli in evidenza, chiara sul lato carne. Imperfezioni originarie a c. 43 (buco), 51 (occhio), c. 53 (buchi e malformazioni), macchie di umidità nelle ultime carte.

Scrittura: libraria, con caratteristiche simili alle precedenti, tracciata da almeno sei mani: Copista a: cc.1r-v, fino a metà; copista b: cc. 1v-53r, fino a metà e cc. 57r-62r, escluse le ultime quattro righe; copista c: cc. 53r (da metà) fino a 54r; copista d, in cui va riconosciuto verosimilmente il notaio Bartolomeo del fu Moronte, che appone anche gran parte delle *emendationes*: ultime due righe di 54r-55v, fino a metà, ultime quattro righe di 62r fino a 63v e un la parte finale di un contratto a c. 65r; copista e: cc. 55v-56v. A c. 67r sono inoltre stati scritti alcuni brani dei vangeli da parte di un altro copista (mano f).

Altre scritture: *emendationes* laterali apposte da quattro mani differenti. Numerazione delle pagine in inchiostro marrone scuro, di mano settecentesca o della prima metà dell'Ottocento, in numeri arabi.

4.

Frammento di un solo bifoglio sciolto, contenuto nel codice G4, tagliato in alto, in basso e nel margine esterno. Tale taglio ha fatto perdere tutto il margine superiore e le prime due righe del foglio.

Datazione: il testo della rubrica (mutila) *De prestantia* (c.1r), che accoglie un'*addictio* laterale di G4, lascia supporre che il bifoglio sia appartenuto ad un codice databile post 1228, come termine post quem si può invece individuare la redazione di G2, che è seguita perfettamente, cioè il 1231.

Misure pagina: 16X21; rifilata ampiamente, non presenta più i segni del *puntorium*.

Colonna centrale di scrittura: 9X18; margine sx: 3,5; dx: 3,5; inferiore: 3. Le linee di scrittura attuali sono 24, in origine erano 26-27.

Pergamena: molto rovinata dall'umidità, per l'esposizione senza copertura, con fori e abrasioni,; in origine però, bisogna presumere che la pergamena fosse di buon livello, ampiamente lavorata, ancora oggi liscia al tatto in entrambi i lati.

Scrittura: libraria, di un'unica mano, con caratteristiche simili alle precedenti, di modulo leggermente più piccolo, con aste compresse; le spezzature sono meno accennate. I titoli dei *capitula* sono in rosso, e le iniziali anch'esse rosse e più grandi.

Non vi sono *emendationes*, né tantomeno *addictiones* o glosse laterali.

Capitula presenti: c. 1r: De prestantia (mutilo), de constitutionibus observandis, De capris expellendis; c. 1v: De contrarietate consituti (mutilo), De hiis qui vias invadunt, c. 2r: Ut potestas teneatur servire cum duobus equis; c. 2v: De datio tollendo, De bandis positis a potestate (solo il titolo).

5.

Segnatura: **G nera 2**

Data: 1231, emendato per 1232

Legatura: in piatti di legno, tenuti insieme, come costola, da due fasce cartacee, che corrispondono alla prima fase della legatura moderna presente in G3 e G4. Sui piatti sono stati praticati vicino al margine interno tre fori comunicanti con altrettante aperture sul bordo del piatto stesso, attraverso cui passano tre fettucce di cartone, le quali, al momento dell'uscita laterale si dividono in due e si legano alle cordelle che tengono insieme i fascicoli. La legatura originaria risale probabilmente ai secoli XIII-XIV, come attestano le numerose scritte e prove di abbreviatura e *signa* notarili, riferibili a quei secoli, presenti su entrambi i piatti.

Fascicolazione: 1.I, 7.IV⁵⁶, 1.III⁶²

Nota alla fascicolazione: il primo bifoglio si presenta sciolto, e non è stato preso in considerazione per la numerazione delle carte. A c. 1r del bifoglio iniziale: disegni, segni di abbreviazione, invocazioni; c. 1v, varie prove di abbreviature («questio iuris per presidem provincie», «est, autem, quoddam», «quis quis amat Xristum, mundum non diligat istum»); c. 2r «Sequentia evangelii secundum lucam», c. 2v date interne degli statuti, scritte da Antonio Zinali.

Misura pagina: 19,50X30; rifilata, con segni di *punctorium* ai lati e nei margini superiori e inferiori, rigatura primaria a secco, che talvolta lascia una linea grigia, meno evidente che negli altri codici, e che non è sempre presente per una probabile rigatura di diversi bifogli per sovrapposizione.

Colonna centrale: 10X 20, margine sx 3, dx 7, testa 2,50, piede 9; inchiostro marrone chiaro omogeneo. Nella colonna centrale, ogni carta del primo fascicolo è composta da 26 righe di scrittura, mentre negli altri fascicoli le righe sono 27.

Pergamena: buona anche se sul lato pelo i numerosi follicoli talvolta la rendono alquanto scura, con tracce d'uso agli angoli del piede e della testa. Parziale deformazione delle pagine dovuta all'umidità e alla pressione di un oggetto.

Anomalia carte: 15 (grande strappo trasversale), 17 (grande strappo trasversale), 28 (bucata), 29 (bucata e strappata, poi ricucita).

Scrittura: libraria di modulo medio, tracciata da un'unica mano con effetti di moderato chiaroscuro ed esecuzione spezzata: per questa scrittura non si può parlare ancora di *littera textualis*, o gotica, perché sono assenti gran parte delle caratteristiche che ne contraddistinguono la tipizzazione più matura; *incipit* e titoli dei *capitula* in rosso, con modulo leggermente più grande del testo. Le lettere iniziali dei *capitula* sono anch'esse di colore rosso, più grandi (*notabiliores*) che talvolta si espandono su qualche riga, non particolarmente ornate ad eccezione della lettera della prima rubrica. La colonna centrale è scritta da una sola mano.

Altre scritture: sono presenti almeno tre diverse mani, due di *emendatores*, una (forse la stessa del testo centrale) che fa delle aggiunte e le incornicia in rosso. Inoltre accanto alla *littera notabilior* rossa di ogni *capitulum* (escluso due rubriche cassate, la rubrica *de mactonibus faciendis* e *de sacramento provveditoribus*) è apposta una piccola lettera "a" minuscola con inchiostro marrone chiaro diluito; tale lettera è sicuramente stata apposta dopo la fase di *emendatio*, come si comprende dalla sua apposizione all'interno della lettera iniziale del *capitulum sacramentum notarii comunis*, in quanto a lato non c'era posto per via di una lunga e fitta *emendatio*. Vi sono poi scritture sicuramente non coeve: alcune notazioni di mesi risalenti probabilmente al Trecento; la numerazione in numeri arabi delle carte di mano ottocentesca in inchiostro nero; la

numerazione delle carte e delle rubriche fatta a matita da mano novecentesca; l'indicazione a margine delle date contenute in alcuni *capitula*, fatta probabilmente da Antonio Zinali. Alcune rubriche sono cassate attraverso linee trasversali e con la notazione «vacat» a margine.

6.

Segnatura: **G nero 4bis**

Data: 1240, emendato per il 1241; 1241, emendato per il 1242

Coperta il cartoncino rigido verde e nero, rinforzato e più scuro sulla costola, su cui si trova un cartellino bianco con scritto «G4 bis». Carte di guardia: sulla prima è scritto a matita: «anno 1238-1240».

Fascicolazione: 11.IV⁸⁸, 1.II⁹², 1.III⁹⁸(di cui 97r scritta fino a metà, 97v-98 vuote), 4.IV¹³⁰, 1.II¹³⁴

Misure pagina: 28,5X18,3; pagine rifilate su tutti i lati con segni di *punctorium* ai lati, e nei margini superiore e inferiore, rigatura a secco, che talvolta lascia una leggera linea grigia, e a volte bluastra

Colonna centrale di scrittura: 9X19. La scrittura è disposta su 25-26 linee. Margini: sx:4; dx:6; piede:3; testa:7,5.

Pergamena: mediocre; sul lato pelo numerosi follicoli, parti scure, occhi, macchie di umidità. Sul lato carne pergamena più chiara, tendente al giallo, liscia al tatto.

Scrittura del corpo centrale: libraria di modulo medio, tracciata con effetti di moderato chiaroscuro ed esecuzione spezzata: per questa scrittura non si può parlare ancora di *littera textualis*, o gotica, perché sono assenti gran parte delle caratteristiche che ne contraddistinguono la tipizzazione più matura; Da c. 1 a 89v stessa mano, con incipit e titoli dei *capitula* in rosso, con modulo leggermente più grande del testo. Le lettere iniziali dei *capitula* sono anch'esse di colore rosso, più grandi (*notabiliores*) che talvolta si espandono su qualche riga, non particolarmente ornate ad eccezione della lettera della prima rubrica. Dall'ultima riga di c. 89v a c. 97r altra mano, con lettere iniziali più grandi e titoli dei *capitula* di modulo più grande dello stesso inchiostro. C. 97v e 98 vuote. Da c. 99 a c. 133r stessa mano di c. 1-89v, e stesse caratteristiche grafiche, con un nuovo incipit. Da 133 r a 134 r stessa mano delle carte 90r-97r e stesse caratteristiche grafiche.

Altre scritture: nel blocco costituito dalle c. 1-88 sono presenti almeno tre mani diverse, quattro mani diverse, tre delle quali *emendatores*, una invece appone semplici notazioni. Nelle carte 90-98 è attivo sicuramente un *emendator*; nell'ultimo blocco invece vi sono due emendatori. In alto al centro della pagina le carte sono numerate in numeri romani in unica serie, con un inchiostro piuttosto diluito di colore marrone chiaro, probabilmente della stessa mano che ha scritto le rubriche del secondo blocco testuale. Sono presenti poi numerazioni a matita di mano novecentesca delle rubriche. Le rubriche vengono cassate con linee trasversali incrociate.

7.

Segnatura: **G nero 78**

Data: 1242-1250, emendato per il 1251

Fascicolazione: 3. IV¹⁶

Nota alla fascicolazione: quaternioni sciolti, solo il terzo presenta tracce di antica legatura. Le macchie, lacerazioni e sbiadimento dell'inchiostro delle carte e in particolar modo della prima furono probabilmente determinate dalla lunga esposizione dei fascicoli senza copertura.

Misura pagina: 20X29, rifilata, segni del *punctorium* ai lati, con rigatura a secco, molto visibile:

Colonna centrale di scrittura: 9X17

Pergamena: in origine probabilmente buona, anche se piuttosto scura sul lato pelle per via follicoli non lavorati completamente, con tracce d'uso e imperfezioni sul margine esterno; i fascicoli però versano in cattivo stato di conservazione, per la presenza di numerose macchie di umidità, che comunque non precludono la leggibilità.

Scrittura della colonna centrale: libraria molto ordinata, di modulo piccolo, tozza e rotonda, con le aste molto corte, tracciata da una sola mano, che scrive anche i titoli dei *capitula* in inchiostro

rosso. Anche le lettere iniziali dei *capitula*, più grandi (il corpo si estende per circa tre linee di scrittura), non molto elaborate, ad eccezione della “Q” della prima rubrica, sono tutte in rosso. Altre scritture: sono presenti almeno tre mani diverse di *emendatores*, che scrivono sia sui margini laterali che su quelli superiore e inferiore. A c. 9r la parola «ian(uarii)» è scritta in rosso, forse dalla stessa mano che scrive il testo. Una mano ottocentesca, probabilmente di Antonio Zinali, scrive la numerazione delle carte in numeri romani, in alto al centro della pagina e, talvolta, nei margini laterali, le datazioni interne delle rubriche. La cancellazione di interi *capitula* o *emendationes* avviene mediante righe trasversali incrociate.